ALLEGATO AL VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 12/12/2017

# Regolamento relativo alle modalità di elezione del Consiglio Direttivo (art. 11 dello Statuto)

Il presente regolamento disciplina le modalità di elezione da parte dell’Assemblea del Consiglio Direttivo, secondo quanto disposto dagli artt. 10 e 11 dello Statuto.

Partecipano alla elezione del Consiglio Direttivo i soci presenti in Assemblea o rappresentati da altro socio mediante delega, purché alla data dell’Assemblea abbiano regolarmente versato la quota associativa per l’anno in corso.

## 1. Presentazione candidature

L’assemblea che prevede all’ordine del giorno la nomina del Consiglio Direttivo è convocata dal Presidente almeno 30 giorni prima della data prescelta per l’Assemblea.

Il socio che intende candidare un proprio rappresentante come membro del Consiglio Direttivo, deve comunicare al Presidente la candidatura in forma scritta almeno 14 giorni prima della data dell’Assemblea. Il presidente, accertata l’ammissibilità delle candidature secondo quanto previsto all’art. 11.2 dello Statuto, almeno 10 giorni prima della data dell’Assemblea invia ai soci l’elenco dei nominativi che sono stati candidati, con l’indicazione del socio che le ha proposte e della tipologia cui il socio appartiene (art. 5.4 dello Statuto).

A questo proposito si precisa che:

* laboratori o centri per l’innovazione accreditati dalla Regione Emilia-Romagna ai sensi della DGR 762/2014, o sue eventuali successive modifiche, anche se costituiti in forma di impresa, appartengono alla tipologia b. prevista dallo Statuto, ovvero alla tipologia c. qualora sia in corso la richiesta di accreditamento;
* enti di formazione accreditati dalla Regione Emilia-Romagna, anche se costituiti in forma di impresa, appartengono alla tipologia f. prevista dallo Statuto.

## 2. Modalità di votazione

Prima di procedere alla votazione, l’Assemblea stabilisce il numero dei componenti il Consiglio Direttivo da eleggere, numero che deve essere compreso fra 3 e 9 (art. 11.1 dello Statuto).

Il presidente procede all’individuazione di un presidente di seggio e di uno o più scrutatori, i quali dovranno procedere alla predisposizione delle schede elettorali come da facsimile allegato e alla loro validazione. Il voto è espresso a scrutinio segreto.

Al fine di garantire adeguata rappresentanza nel Consiglio Direttivo dei soci appartenenti alla tipologia imprese, così come previsto dall’art. 11.2 dello Statuto, verranno formate due liste di candidati secondo il seguente schema:

* lista 1 - candidati indicati dai soci appartenenti alle tipologie d. oppure e. di cui all’art. 5.4 dello Statuto;
* lista 2 - candidati indicati dai soci appartenenti alle tipologie a. b. c. f. g. di cui all’art. 5.4 dello Statuto.

Ogni socio, presente o rappresentato mediante delega, può esprimere al massimo 6 voti, di cui 3 per altrettanti candidati della lista 1 e 3 per altrettanti candidati della lista 2. Non è possibile esprimere più voti per lo stesso candidato. È necessario esprimere almeno un voto per ciascuna delle due liste.

Saranno considerate nulle le schede che configurano almeno una delle seguenti situazioni:

* più di 3 voti espressi per candidati della stessa lista;
* più di un voto espresso per uno stesso candidato;
* uno o più voti espressi per candidati di una sola lista.

2.bis Modalità di votazione tramite PEC

Per garantire una maggiore affluenza alla votazione il Clust-ER BUILD predispone una PEC dedicata alla votazione digitale e con il supporto del Notaio identificato dal Clust-ER Edilizia e Costruzioni si procederà con la seguente modalità:

* Il giorno lavorativo successivo all’Assemblea, il notaio invierà una mail PEC dall’indirizzo appositamente predisposto alla PEC di ciascun socio, con l’elenco dei candidati per le liste 1-2;
* Entro le ore 13 del settimo giorno successivo all’invio della PEC, ogni socio potrà esprimere il proprio voto rispondendo alla PEC ricevuta e indicando fino a 6 nomi presenti nelle liste, secondo quanto previsto dall’art. 2 del regolamento in vigore (max 3+3 voti fra le due liste, minimo 1 per ogni lista);
* Non è ammesso il voto per delega;
* Alla scadenza del termine per l’invio della PEC con i voti, il notaio provvederà da remoto all’effettuazione dello scrutinio, ed invieranno al Presidente dell’Associazione il verbale con l’esito della votazione
* Via PEC il Presidente trasmetterà a tutti i soci l’esito della votazione e la proclamazione degli eletti.

## 3. Modalità di formazione della graduatoria

Il Presidente di seggio, assistito dagli scrutatori, verifica i voti espressi e forma una unica graduatoria sulla base dei voti validi, in ordine decrescente. Risulteranno eletti i candidati più votati fino al raggiungimento del numero di componenti il Consiglio Direttivo stabilito inizialmente dall’Assemblea, tenuto conto delle situazioni particolari descritte di seguito.

In caso di più candidati che ottengano lo stesso numero di voti, risulterà eletto il candidato più giovane per età.

Al fine del rispetto di quanto stabilito al punto 11.2 dello Statuto, che prevede che almeno un terzo e non

più della metà dei consiglieri siano nominati in rappresentanza delle imprese, per la formazione dell’elenco dei membri eletti si procederà nel modo seguente:

1. qualora fra i membri che risulterebbero eletti in base alla graduatoria risultino candidati appartenenti alla lista 1 in numero inferiore ad un terzo del numero deliberato di componenti del Consiglio Direttivo, si procederà a scorrere la graduatoria individuando i candidati appartenenti alla lista 1 necessari al raggiungimento della quota minima. Essi risulteranno eletti al posto dei candidati meno votati appartenenti alla lista 2.
2. qualora fra i membri che risulterebbero eletti in base alla graduatoria risultino candidati appartenenti alla lista 1 in numero superiore alla metà del numero deliberato di componenti del Consiglio Direttivo, non saranno considerati eletti i candidati appartenenti alla lista 1 che eccedono tale limite. Per la loro sostituzione si procederà a scorrere la graduatoria individuando i candidati più votati appartenenti alla lista 2.
3. qualora i candidati appartenenti alla lista 1 che ottengano almeno un voto non siano sufficienti a raggiungere la quota minima di un terzo del numero di componenti deliberato del Consiglio

Direttivo, i posti spettanti alla lista 1 e non assegnati saranno considerati vacanti fino all’Assemblea successiva, ed assegnati con le medesime modalità previste per la sostituzione dei membri dimissionari o decaduti, descritte all’art. 4.

## 4. Sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei membri del Consiglio Direttivo decada dall’incarico, l’Assemblea provvede alla sua sostituzione con le modalità di seguito descritte.

Nella lettera di convocazione dell’Assemblea, da inviarsi almeno 30 giorni prima della data prescelta, il Presidente informa i soci della necessità di provvedere alla sostituzione del membro decaduto, indicando anche la lista (1 o 2) dalla quale il membro era stato eletto. È necessario che un membro decaduto venga sostituito da un nuovo membro eletto dalla stessa lista.

Il socio che intende candidare un proprio rappresentante in sostituzione del membro decaduto deve comunicare al Presidente la candidatura almeno 14 giorni prima della data dell’Assemblea.

L’elenco dei candidati, con l’indicazione del socio che li ha espressi, è comunicato dal Presidente ai soci almeno 7 giorni prima della data dell’Assemblea.

La votazione avviene con le medesime modalità sopra descritte all’art. 2, prevedendo che ogni socio presente o rappresentato possa esprimere al massimo tanti voti quanti sono in membri da sostituire per ciascuna delle due liste.

Risulteranno eletti i candidati più votati per ogni lista, in base al numero di membri da sostituire.

I candidati eletti in sostituzione dei membri decaduti restano comunque in carica solo fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo, cioè 3 anni dalla sua prima elezione.

Nel caso in cui risultino decaduti oltre la metà dei Consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si considera decaduto e si procede ad una nuova elezione, con le modalità descritte agli artt. 2 e 3.

Nel caso di cui alla lettera C. dell’art. 3, si procede analogamente a quanto sopra descritto per la sostituzione di un membro decaduto.

## 5. Rinvio allo Statuto

Per quanto non direttamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia allo Statuto dell’Associazione.